

# Rassegna Stampa

di Lunedì 27 gennaio 2020



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica    Altre professioni</b>				
7	Il Sole 24 Ore	27/01/2020	<i>PER I REVISORI POLIZZE RC AD ALTO RISCHIO SINISTRI CON L'ESTENSIONE SONO DA ADEGUARE... (B.Mazzei)</i>	3
7	Il Sole 24 Ore	27/01/2020	<i>PREMI INDIVIDUALI E LAVORO AGILE IN ADEPP</i>	6
10	Il Sole 24 Ore	27/01/2020	<i>PARTNER 24 ORE, CRESCE IL NETWORK DEI COMMERCIALISTI PARTNER</i>	7
<b>Rubrica    Professionisti</b>				
7	Il Sole 24 Ore	27/01/2020	<i>MEDICI E PROGETTISTI ALLEATI PER LA CASA SALUBRE</i>	10
7	Il Sole 24 Ore	27/01/2020	<i>PROFESSIONI, L'APPEAL IN CALO FRENA LE ISCRIZIONI ALLE CASSE (A.Cherchi/V.Uva)</i>	11
<b>Rubrica    Fisco</b>				
1	Il Sole 24 Ore	27/01/2020	<i>APPALTI, FORFAIT, IVA E REDDITO D'IMPRESA: GLI ESPERTI SPIEGANO LE NOVITA' DELL'ANNO</i>	13
8	Il Sole 24 Ore	27/01/2020	<i>FLAT TAX A PORTE GIREVOLI: COSI' INCASSI E COSTI DI CHI ESCE (P.Meneghetti)</i>	24



**L'allarme.** Una serie di alert guida il lavoro dei revisori verso la segnalazioni di crisi

## Crisi d'impresa Per i revisori polizze Rc ad alto rischio sinistri Con l'estensione sono da adeguare massimali e franchigie

Per le assicurazioni l'attività di revisore è la più rischiosa tra quelle proprie dei commercialisti. Le conseguenze sulle polizze.

**Bianca Lucia Mazzei**

— a pagina 9



Per segnalazioni scrivere a: [professioni@ilsole24ore.com](mailto:professioni@ilsole24ore.com)

### Crisi d'impresa

È l'attività più esposta ai risarcimenti: la copertura assicurativa va attivata a parte e prevede scoperti elevati (fino al 10-15%) e massimali più bassi

# Polizze ad alto rischio per i revisori

**Bianca Lucia Mazzei**

**P**olizze pesanti per i commercialisti che accettano l'incarico di sindaco o revisore. Classificata come "high risk" dagli assicuratori, questa attività è oggi oggetto di un'impennata di richieste generata dall'estensione alle Srl di media grandezza dell'obbligo di dotarsi dell'organo di controllo, così come previsto dal Codice della crisi.

Dopo aver sperato fino all'ultimo in una proroga della scadenza del 16 dicembre, le Srl chiamate a questo adempimento hanno cominciato a mettersi in regola. Nonostante il termine sia ormai superato da oltre un mese, alcuni emendamenti al Dl Milleproroghe, attualmente all'esame della Camera dei deputati per la conversione, ne prevedono però la riapertura ma bisognerà vedere se verranno approvati: il voto è previsto per questa settimana.

### Le polizze

L'attività di revisore e sindaco è considerata, dagli assicuratori, la più rischiosa fra quelle svolte dai commercialisti (che rappresentano la grande maggioranza dei revisori, nonostante del registro facciano parte anche avvocati e consulenti del lavoro).

«È l'attività più esposta a richiesta

di danno», dice Giorgio Moroni, responsabile specialty professional services di Aon, gruppo internazionale leader nella consulenza dei rischi e nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa. E i dati lo confermano. «Su un campione di 37 mila commercialisti assicurati tramite Aon, in 10 anni il 65% dei sinistri pagati o riservati (ossia con somme accantonate in previsione del pagamento) ha riguardato revisori o sindaci e questo nonostante i sinistri gestiti per questa tipologia di attività siano invece il 23% del totale», aggiunge Moroni.

Di solito la copertura dell'attività di controllo non fa parte della polizza base dei commercialisti (non tutti i professionisti ne hanno bisogno), ma è prevista come estensione attivabile su richiesta dell'assicurato. «È un'aggiunta che ha un costo a parte - spiega Moroni - e che, visto il livello di rischio, prevede scoperti (cioè quanto versa l'assicurato in caso di risarcimento) che possono arrivare anche al 10-15% e massimali più bassi di quelli della Rc professionale. È quindi importante che gli interessati chiedano l'estensione con massimali adeguati».

Per questo i commercialisti chiedono di fissare un tetto al rischio: «Va cercato un parametro per limitare il rischio di chi non gestisce ma controlla, non partecipa agli utili ma percepisce un compenso. Altrimenti accade

che a collegi sindacali che hanno percepito 10-15 mila euro vengano chiesti danni per milioni di euro», dice Andrea Foschi, membro del Consiglio nazionale dei commercialisti con delega alla crisi di impresa. «Il rischio deve essere valutabile, ma oggi non lo è: il parametro potrebbe essere proprio il compenso», aggiunge Foschi.

Per limitare le responsabilità, i commercialisti propongono anche l'estensione dell'obbligo assicurativo agli amministratori. Un'ipotesi che raccoglie consensi anche nel mondo delle assicurazioni. «L'obbligatorietà della polizza per gli amministratori è importante perché la "Rc amministratori" ha una copertura molto estesa che comprende tutti coloro che hanno carichi aziendali e di controllo, inclusi sindaci e revisori», aggiunge Antonio Fattore, responsabile del team associazioni professionali di Marsh, società internazionale di brokeraggio assicurativo e gestione del rischio. «Nelle medie e grandi aziende la Rc amministratori è diffusa - continua Fattore - mentre ancora non lo è nelle imprese interessate alla nuova normativa».

A sottolineare l'ampliamento del rischio è anche Marcella Caradonna, presidente dell'ordine dei commercialisti di Milano: «In base al Dlgs 14/2019 - spiega Caradonna - l'organo di controllo deve verificare che gli assetti orga-

nizzativi siano adeguati alla rilevazione tempestiva delle difficoltà. E se, in caso di crisi, viene registrata un'inadeguatezza non segnalata, anche per l'organo di controllo potrebbe esserci un addebito per dolo eventuale».

Il revisore non deve quindi solo verificare che gli assetti organizzativi siano adeguati, ma deve anche essere in grado di dimostrarlo a distanza di anni, nel caso di una eventuale crisi aziendale. «Stiamo cercando di affrontare questo problema ma è un terreno minato

- continua Caradonna - perché il concetto di adeguatezza è strettamente connesso alle caratteristiche dell'impresa e quindi i contorni della responsabilità dell'organo di controllo non sono, ad oggi, ben definiti».

**I compensi**

Se rischi e responsabilità crescono, lo stesso non può dirsi per i compensi. Anzi. Dal sondaggio effettuato a dicembre dall'Unione nazionale dei giovani commercialisti (Ungdcec)

emerge che il 21% dei 1.500 commercialisti intervistati ritiene adeguato un compenso inferiore a 50 euro l'ora, il 43% dai 50 ai 70 euro e solo il 28% da 70 a 100 euro e il 7% sopra i 100 euro. «Bisogna stare attenti a non sottovalutare rischi e responsabilità - dice Daniele Virgillito, presidente di Ungdcec - e far comprendere all'imprenditore che si tratta di un asset strategico che contribuisce alla creazione di valore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Secondo i commercialisti serve un tetto al rischio e l'obbligo di copertura va esteso agli amministratori**

**LA FOTOGRAFIA**

**1**

**IL MERCATO**

Ad estendere la platea di Srl obbligate a nominare l'organo di controllo è stato il Codice della crisi. La scadenza era il 16 dicembre, ma la maggior parte delle aziende si sta mettendo in regola solo ora. Secondo gli elenchi inviati da Unioncamere alle Camere di commercio, le Srl obbligate sarebbero poco più di 70mila. Da Unioncamere è arrivato anche l'invito ad adottare un atteggiamento soft con gli inadempienti: non far scattare subito la segnalazione al tribunale ma procedere prima con un "sollecito"

**2**

**IL RISCHIO ASSICURATIVO**

Fra le attività svolte dai commercialisti, quella di revisore e sindaco è considerata dalle assicurazioni la più rischiosa. Di solito, la polizza Rc professionale non la copre di default, ma la contempla come estensione attivabile su richiesta del professionista, con costi aggiuntivi, variabili a seconda dei massimali, del numero degli incarichi e delle società in cui vengono svolti. Nella maggior parte dei casi viene prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% e di massimali più bassi



**Ciriaco Monetta.**

Per il presidente dell'Istituto nazionale dei revisori legali sui compensi c'è il rischio di una concorrenza al ribasso che non tiene conto di rischi e responsabilità molto estese

**3**

**NUOVE RESPONSABILITÀ**

in base al Codice della crisi, dal 16 marzo 2019 le aziende debbono dotarsi di assetti organizzativi adeguati alla rilevazione tempestiva delle crisi. Dal 15 agosto 2020 scatteranno inoltre le nuove procedure di allerta in cui l'organo di controllo avrà un ruolo da protagonista: dovrà segnalare prima all'imprenditore e poi all'Ocri (se l'imprenditore non assume misure adeguate) le situazioni di difficoltà

**4**

**LA RETRIBUZIONE**

I fattori che determinano il compenso sono il monte ore necessario e la retribuzione oraria per la quale, dopo l'abolizione delle tariffe, esistono solo valori di riferimento (i parametri, mai aggiornati, sono contenuti nel Dm 169/2010). Il rischio di compensi non adeguati a livello di responsabilità esiste. Secondo un sondaggio dei giovani commercialisti il 21% dei 1.500 commercialisti intervistati accetterebbe compensi inferiori a 50 euro l'ora

**Alcuni emendamenti al Dl Milleproroghe vorrebbero il rinvio del termine (ormai scaduto) del 16 dicembre**

**L'intervista**

**Responsabilità  
 in crescita  
 ma compensi  
 inadeguati**

**R**esponsabilità sempre più alte a fronte di compensi inadeguati. È questa la forbice che secondo Ciriaco Monetta, presidente dell'Istituto nazionale dei revisori legali, può rendere difficile trovare professionisti disponibili a svolgere l'attività di revisore o di sindaco da parte delle nuove Srl obbligate alla nomina dal Codice della crisi.

**L'estensione dell'obbligo alle Srl di media grandezza cosa comporta?**

Si tratta di società destrutturate in cui il rischio di valutazione negativa è alto. Probabilmente il 90% avrà rilievi nell'emissione dell'opinion, con ripercussioni sull'immagine aziendale e sui rapporti con banche e fornitori. È inoltre un nuovo costo e le imprese cercano di spendere il meno possibile, senza rendersi conto che si tratta invece di un'opportunità proprio in virtù di quello che la revisione potrebbe significare per società piccole e non strutturate.

**Come si calcolano i compensi?**

Andrebbero determinati in base alla complessità dell'azienda. Spesso però si instaura una concorrenza al ribasso in cui non solo le retribuzioni orarie non rispettano il range di 50-150 euro indicato dal Dm 169/2010 (che costituisce ancora un punto di riferimento, seppur non vincolante), ma anche il monte ore viene tagliato. E questo a fronte di responsabilità sempre più ampie.

**Ad esempio?**

Intanto dovranno revisionare anche il bilancio 2019, nonostante sia un esercizio già chiuso.

**Anche se nominati nel 2020?**

Sì, perché la norma prevedeva che l'incarico venisse affidato entro il 16 dicembre 2019. I revisori ci sono, ma il problema è trovare professionisti disponibili ad assumersi responsabilità elevatissime con compensi irrisori. E quest'anno dovrebbero anche partire i controlli di qualità del Mef.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



159329

**PANORAMA**  
**RINNOVI CONTRATTUALI**

## Premi individuali e lavoro agile in Adepp

11 circa 2mila dipendenti delle casse privatizzate aderenti all'Adepp ricevono oggi la prima busta paga che applica il nuovo contratto di lavoro, firmato dopo dieci anni di attesa.

Il Ccnl prevede un incremento del 3% che sarà riconosciuto solo per il triennio 2016-2018, senza ulteriori arretrati, mentre per il triennio 2019-2021 gli incrementi, legati all'indicatore della crescita dei prezzi al consumo (Ipc), saranno pari a un ulteriore 3 per cento. Diversa l'impostazione dei premi, assegnati non più su base aziendale, ma anche individuale: i criteri di valutazione non sono più oggetto di contrattazione e viene meno anche il vincolo di stanziamento da parte delle Casse. Soddisfatto il presidente Adepp, Alberto Oliveti: «Il nuovo contratto è marcatamente privatistico, con attenzione al merito».



Che aggiunge: «Vengono introdotte nuove modalità lavorative e nuove tutele, anche per sostenere la famiglia». Tra le misure di sostegno alla genitorialità, un congedo parentale di 7 giorni, frazionabili, per i padri e la precedenza riservate alle donne nelle richieste di part time e di lavoro agile. Del tutto nuova è, appunto, la possibilità di smart working per cicli ed obiettivi senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

Il Ccnl regola anche l'utilizzo dei contratti a termine che sarà possibile per i primi 12 mesi senza una causale. Per la formazione sarà a carico delle aziende una aliquota minima dell'1% delle retribuzioni tabellari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## .professioni Opportunità

L'iniziativa  
del Gruppo

A 100 giorni dal lancio del progetto aumentano le adesioni sia dei professionisti sia dei Business partner  
Cerbone: «La nostra autorevolezza al servizio dei nostri clienti». Minella: «Una community di competenze»

# Partner 24 Ore, cresce il network dei commercialisti

**T**empo di primi bilanci per Partner 24 Ore, la soluzione di networking ideata dal Gruppo 24 Ore, nata con l'obiettivo di fornire ai dottori commercialisti nuove opportunità di business e maggiore visibilità. A poco più di 100 giorni dal lancio dell'iniziativa, i risultati sono di assoluto riguardo. Da un lato, centinaia e centinaia di contatti avviati con gli studi professionali e quasi 200 Professional partner già attivi nel network o che lo saranno a breve. Dall'altro, 30 Business partner – ovvero, le società specializzate e i professionisti certificati che erogano servizi qualificati – di cui un terzo a livello nazionale e gli altri a livello regionale.

### Il progetto

«È la conferma – spiega Giuseppe Cerbone, amministratore delegato del Sole 24 Ore – della bontà del nostro progetto e dell'interesse che sta suscitando. Un progetto che consente al Gruppo di affiancare un nuovo ruolo a quello tradizionale di fornitori di contenuti editoriali. Con Partner 24 Ore possiamo fornire ai commercialisti nuovi strumenti, per affiancarli nella ricerca di nuove opportunità professionali, così da rispondere in modo più rapido, competente e moderno alle esigenze del mercato».

«Il nostro obiettivo – prosegue Eraldo Minella, direttore generale dell'Area professionale del Gruppo 24 Ore – è fornire ai commercialisti una

piattaforma attraverso la quale sia più facile accedere a nuove competenze e mettere a fattor comune esperienze di successo, con la finalità di offrire un miglior servizio ai loro clienti».

Da questo punto di vista, aggiunge Minella, «Partner 24 Ore non è un market place. Non è terreno di caccia per aziende e commercialisti che mirano ad accaparrarsi clienti. Mi piace più pensare a una community, quasi un club dove è possibile interagire e dove ognuno può beneficiare delle competenze di altri. E si badi bene: parliamo di competenze iper specializzate che non si sovrappongono a quelle tipiche dei commercialisti, con il Sole 24 Ore che si fa garante della qualità».

Partner 24 Ore regola l'accesso e la permanenza nel network, che sono subordinati al rispetto di regolamento e codice etico. I Professional partner sono coloro i quali chiedono un nuovo servizio per un loro cliente; i Business partner sono quelli che hanno le competenze per fornirlo. Partner 24 Ore mette in contatto Professional partner e Business partner.

Qui si ferma l'operato del Sole 24 Ore (quindi di Partner 24 Ore). Perché è poi il Professional partner a scegliere il Business partner; ed è quest'ultimo a erogare la prestazione, con la supervisione-assistenza del Professional partner al proprio cliente. In pratica, i due soggetti definiscono insieme le modalità di erogazione del servizio nel rispetto sia delle reciproche competenze sia dell'esigenza, per il commercialista, di tutelare la propria clientela. Ogni comportamento deve essere coe-

rente tanto con le norme del Codice di comportamento di categoria quanto con il regolamento e il codice etico di Partner 24 Ore.

Il valore di Partner 24 Ore è duplice: nuove opportunità di business e possibilità di accedere a un pacchetto di comunicazione sui mezzi del Gruppo 24 Ore (pubblicità sul quotidiano, comunicazione digitale, utilizzo del logo Partner 24 Ore).


### La doppia missione

Peraltro, la doppia mission di Partner 24 Ore trova perfettamente riscontro nelle storie raccontate dagli stessi Business partner e Professional partner. Così, da un lato, lo Studio Fantozzi & Associati, ha trovato «interessante l'idea di aderire a un progetto innovativo. Una sperimentazione – come dice l'avvocato Francesco Giuliani, managing partner della sede romana dello studio fondato dall'ex ministro Augusto Fantozzi (scomparso lo scorso luglio) – in chiave di comunicazione e marketing, ma anche una scelta che ci consente di cogliere le opportunità di un network quale è Partner 24 Ore».

Dall'altro lato, con un occhio attento anche alle nuove opportunità di business, è Giuseppe Gallo, titolare di uno dei tipici studi della provincia italiana a Mortara (Pavia) e storico consulente dell'area informatico-fiscale del Gruppo 24 Ore, il quale sottolinea come l'adesione a questo progetto, «oltre a stimolare l'interesse di nuovi clienti per il nostro studio, sta diventando anche un incentivo ad alzare l'asticella della nostra attività, per diventare più propositivi con i nostri clienti, beneficiando il più possibile delle molte opportunità offerte dal network».

**Il circuito di Partner 24 Ore**

- 1** Il cliente del commercialista richiede un nuovo servizio (oppure il commercialista-Professional partner segnala al proprio cliente la possibilità di avvalersi di un nuovo servizio)
- 2** Il commercialista-Professional partner inoltra la richiesta del servizio a Partner 24 ORE
- 3** Partner 24 Ore individua il/i Business partner più adeguati/o
- 4** Partner 24 ORE segnala la richiesta del Professional partner al Business Partner e li mette in contatto tra loro
- 5** Professional partner e Business partner entrano in contatto e definiscono insieme le modalità di erogazione del servizio nel rispetto sia delle reciproche competenze, sia delle norme del Codice di comportamento di categoria, sia del Codice etico di Partner 24 ORE
- 6** Il Business partner eroga la prestazione, con la supervisione-assistenza del Professional partner al proprio cliente



**Giuseppe Cerbone.**  
 Ad del Gruppo  
 24 Ore



**Eraldo Minella.**  
 Dg dell'Area  
 professionale

**partner24ore.**  
**ilsole24ore**  
**.com**

**L'INDIRIZZO WEB**  
 Per richiedere  
 informazioni  
 dettagliate su  
 Partner 24 Ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I PRIMI DATI

# Per i Professional partner l'obiettivo è «quota 1.000»

Non c'è solo il numero di adesioni – sia di Professional partner sia di Business partner – a segnalare l'attenzione degli operatori verso Partner 24 Ore, l'iniziativa lanciata dal Gruppo 24 Ore lo scorso ottobre. Dopo la fase di start up, infatti, il network sta via via entrando nella fase operativa vera e propria. E i primi effetti cominciano a vedersi.

Si intensificano così i contatti preliminari tra Professional partner, che hanno l'esigenza di soddisfare nuovi bisogni dei loro clienti, e i Business partner che hanno aderito al progetto del Sole 24 Ore. E proprio in questi giorni sono arrivate le prime richieste di consulenza, con l'attivazione vera e propria della collaborazione tra Professional e Business partner per erogare il servizio richiesto dai clienti.

Dal lancio di ottobre, quasi 200 studi di commercialisti hanno aderito alla piattaforma e sono diventati Professional partner. Sono studi che hanno già sottoscritto il contratto o che sono in attesa della verifica dei requisiti da parte del Sole 24 Ore. Il tasso di crescita delle adesioni è in continuo aumento, al punto che entro la fine dell'anno, si dovrebbe superare «quota 1.000», primo traguardo di Partner 24 Ore.

I Professional partner hanno il loro studio prevalentemente nelle aree del Nord del Paese (50%, in prevalenza in Lombardia e Piemonte). Il Sud, con circa il 30% di adesioni, performa meglio del Centro, che si ferma al 20%.

Quanto alle dimensioni degli studi, posto che per aderire a Partner 24 Ore è necessario avere un numero di collaboratori superiore a 4, si tratta evidentemente di studi di medie dimensioni, con alcune importanti eccezioni verso strutture di grandi dimensioni e con più sedi sul territorio nazionale. Insieme a molti studi di giovani professionisti, anche studi di fama e lunga tradizione hanno aderito al progetto. A dimostrazione del fatto che nessuno studio si sente più «intoccabile» e molti ritengono opportuno avvicinarsi a nuove logiche collaborative, per rispondere in modo più adeguato alle esigenze del mercato.

Altrettanto positivi i dati sui Business partner, con circa 30 adesioni (una decina a livello nazionale e i restanti a livello locale). Anche in questo caso, sono in corso numerose trattative che si concretizzeranno nel giro di poche settimane. È interessante notare che a Partner 24 Ore sono giunte candidature di Business partner per servizi in aree tematiche e materie che non erano state «mappate» in fase di elaborazione del progetto. Si tratta di opportunità che, in effetti, che sono spesso ritenute utili e necessarie per soddisfare in modo completo le esigenze dei Professional partner e che vengono ora via via inserite nell'offerta del network.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**FORMAT INNOVATIVI**

## Medici e progettisti alleati per la casa salubre

Medici, infermieri, architetti, ingegneri e amministratori di condominio: mondi professionali paralleli che ancora non si parlano. Anche quando affrontano gli stessi problemi legati alla qualità dell'aria all'interno delle abitazioni e i rischi per la salute. Nasce da questa evidenza l'associazione Hhh (Home, health, hi-tech) che riunisce professionisti da vari settori (area medica, tecnica e della comunicazione) che intende «aprire un varco» tra questi mondi.



L'obiettivo è promuovere la cultura della casa salubre e migliorare la qualità dell'aria indoor, nuova frontiera dell'edilizia dopo l'efficienza energetica e la sostenibilità. Da un lato rendendo consapevoli i progettisti e gli amministratori di condominio dei rischi per la salute derivanti dall'impegno di materiali tossici (radon, formaldeide, muffe) presenti nelle nostre case, dall'altro informando gli operatori sanitari sugli strumenti tecnici per combattere ed eliminare questi rischi. A partire da quelli più comuni quali l'umidità di risalita con una tecnologia brevettata da un consorzio Cnt-Apps di cui fanno parte otto università. Il debutto del cluster Hhh si è svolto la scorsa settimana a Bolzano all'interno della fiera Klimahouse, ma il format gratuito (con crediti formativi per tutti) è destinato a essere replicato a Torino, Milano, Roma e Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Le tendenze.** Dal 2010 a oggi resistono bene i numeri degli enti di avvocati, architetti, ingegneri e commercialisti, ma la crescita sta rallentando nell'ultimo periodo per tutti. Flessioni più contenute per gli Albi (grazie anche alla presenza dei dipendenti)

# Professioni, l'appeal in calo frena le iscrizioni alle Casse

**Antonello Cherchi**  
**Valeria Uva**

**N**on è sgombro di nubi il futuro delle libere professioni. Almeno a giudicare dall'andamento degli iscritti all'Albo o alle Casse di previdenza. E questo sia per le attività dell'area economico-legale sia per quelle del settore tecnico. Negli ultimi dieci anni è in picchiata l'appeal del geometra, in progressiva, seppur lenta, diminuzione quello dei consulenti del lavoro, altalenante la presa di architettura. Tengono ingegneri, avvocati e commercialisti, ma le prospettive non sono, anche a fronte di una continua crescita di iscritti, rosee.

Si prendano i commercialisti. Gli iscritti negli ultimi dieci anni alla Cassa - un dato che meglio dell'Albo fotografa la dimensione libero professionale, perché depurato dei lavoratori dipendenti, iscritti all'Ordine - sono in aumento. «La crescita - avverte Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale di categoria - è però ridotta rispetto al passato. E comunque lontana dal trend degli anni '90, quando si è avuto il boom di ingressi nell'Albo. In prospettiva c'è da aspettarsi l'inversione di tendenza».

Una situazione che gli architetti hanno già sperimentato nel 2016 e 2017, quando gli iscritti hanno subito un calo, per poi ricrescere nel 2018. «Sono i primi segnali - commenta Paolo Malara, componente del Consiglio nazionale - della diminuzione fino al 40% di immatricolazioni alle facoltà di architettura negli ultimi dieci anni».

Resiste anche la professione di av-

vvocato, superando il picco delle iscrizioni d'ufficio di circa 50mila professionisti ex Inps nel 2014 e continuando a sfiorare il livello record di oltre 243mila professionisti. «Un numero certo elevato - commenta il vicepresidente del Consiglio nazionale forense, Giuseppe Picchioni - ma non è da qui che arrivano i mali della giustizia. Noi siamo una risorsa e non il problema tant'è che le nostre competenze si sono ampliate, con nuovi percorsi quale quello della mediazione, dell'arbitrato o della negoziazione assistita». E a chi osserva che il 70% degli avvocati iscritti alla Cassa denuncia un reddito sotto i 10mila euro (dato Censis), Picchioni ribatte: «È l'effetto della crisi economica e dell'abolizione dei minimi tariffari che hanno compresso i compensi». Da qui la battaglia - vinta - sull'equo compenso. In prospettiva, però, la perdita di fascino si farà sentire: negli ultimi dieci anni le immatricolazioni a giurisprudenza si sono dimezzate.

È già in flessione, invece, il numero di consulenti del lavoro. «Ma rispetto al record del 2009, ultimo anno in cui ci si poteva iscrivere senza laurea» spiega Francesco Duraccio, segretario del Consiglio nazionale. «Il calo è in parte dovuto all'assestamento dopo il boom». Duraccio non nega, però, che la professione sconti di riflesso «la crisi della nostra utenza di riferimento, le Pmi». Anche se nel tempo il consulente si è ritagliato sempre più spazi: «Stiamo investendo per orientare i giovani verso nuovi ruoli che non siano solo quelli di amministrazione del personale».

A fare i conti con la crisi che ha travolto l'edilizia sono i geometri: -15% di iscritti negli ultimi dieci anni. «Da una parte sta calando la popolazione scolastica - rileva il presidente, Maurizio Savoncelli - dall'altra abbiamo

perduto soprattutto i pensionati attivi: non conviene tenere aperto lo studio per poche pratiche l'anno». Chi ha resistito però si sta avvantaggiando di un recupero dei redditi medi che dura da 4 anni e che nel 2018 ha messo a segno un +7,5 per cento.

Agli ingegneri il passato ha riservato momenti migliori. «Cresciamo - spiega Emanuele Palumbo, del centro studi del Consiglio nazionale - ma in misura più contenuta». E non è certo un problema di tenuta delle facoltà di ingegneria, che anzi continuano ad attrarre ragazzi. I laureati, però, non si iscrivono all'Albo, popolato soprattutto da ingegneri civili per i quali è fondamentale per firmare i progetti. Gli ingegneri informatici o quelli elettronici non hanno interesse a farlo. Il Consiglio nazionale si sta muovendo per proporre sempre più servizi, come la formazione, per attrarre tutte le categorie.

Anche i «cugini» architetti stanno dandosi da fare. «Il Consiglio nazionale - afferma Malara - sta spingendo perché si investa, a livello politico, sui piani di rigenerazione urbana, mentre noi dobbiamo promuovere l'aggregazione dei professionisti: occorre fare rete per dare una dimensione multidisciplinare alla professione».

Per tutti è necessario cambiare. Secondo Massimo Miani «la professione di commercialista oggi ha meno appeal rispetto al passato, anche perché alcune attività si sono ridimensionate e sono venuti meno i margini di guadagno. In futuro, fisco e contabilità resteranno al centro, ma avranno meno incidenza». Dagli Ordini arriva anche la richiesta di più attenzione da parte della politica: «Prendiamo la flat tax - concordano Duraccio e Malara - se ogni anno cambiano le regole di accesso è impossibile programmare, in più i bonus fiscali ci costringono a rimanere piccoli e poco competitivi».




**Orizzonte incerto**

L'andamento degli iscritti alle Casse di previdenza di sei categorie professionali (compresi i pensionati attivi). *In migliaia*

**AREA ECONOMICO-LEGALE**



**AREA TECNICA**



Fonte: elab. Il Sole 24 Ore del Lunedì su dati delle Casse (\*) Per il 2019 si tratta di stime

**La tenuta degli Ordini**


Iscritti all'Albo negli ultimi 10 anni

Categoria	VAR. % 2019 SU 2010
Architetti*	5,2
Avvocati	43,6
Commercialisti**	6,1
Consulenti del lavoro	-6,5
Geometri***	-10
Ingegneri	6,8

(\*) L'ultimo dato disponibile è quello del 2018; (\*\*) Il dato 2019 è stimato; (\*\*\*) Stime arrotondate. Fonte: elab. Il Sole 24 Ore su dati degli Ordini



# Telefisco 2020



Giovedì il convegno

## Appalti, forfait, Iva e reddito d'impresa: gli esperti spiegano le novità dell'anno

Giovedì 30 gennaio, dalle 9.15 alle 18.00, si svolgerà Telefisco, il convegno annuale dell'Esperto risponde-Il Sole 24 Ore dedicato alle novità fiscali. Il programma prevede 14 relazioni cui si aggiungono quattro interviste in diretta con altrettanti esperti.

— Le 14 relazioni in sintesi alle pag. 18 e 19

---

Telefisco 2020  
sarà accreditato per la  
formazione professionale  
[ilsole24ore.com/telefisco](http://ilsole24ore.com/telefisco)

# Appalti, uscita dal forfait, Iva e reddito d'impresa giovedì a Telefisco 2020

**Il 30 gennaio.** L'appuntamento annuale dell'Esperto risponde-Il Sole 24 Ore in primo piano le novità di manovra, decreto fiscale, direttiva Atad e crisi d'impresa con le relazioni degli esperti e i chiarimenti di Entrate, Guardia di finanza e Mef

Mancano tre giorni a Telefisco, il convegno annuale dell'Esperto risponde-Il Sole 24 Ore dedicato alle novità fiscali, in calendario giovedì 30 gennaio, dalle 9.15 alle 18.

Il programma prevede 14 relazioni – presentate dagli articoli dei relatori pubblicati in queste pagine – cui si aggiungono quattro interviste in diretta con altrettanti esperti (si veda la scheda a destra).

Al convegno interverranno anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, i rappresentanti dell'agenzia delle Entrate e il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani.

Come nelle passate edizioni, abbinata a Telefisco ci saranno le risposte ufficiali delle Entrate, del Mef e della Guardia di finanza.

#### Come partecipare

Sul sito di Telefisco è ancora possi-

bile iscriversi gratuitamente per seguire il convegno in una delle sedi attivate in tutta Italia. In caso di posti esauriti, o per chi preferisce vedere il convegno dal proprio studio, è possibile acquistare la visione in streaming.

Chi acquista lo streaming ha altri vantaggi:

- riceverà la dispensa di pagine in formato ebook con il testo delle relazioni;
- riceverà un ebook con una selezione di risposte degli esperti al Forum di Telefisco;

- potrà accedere gratis alla nuova versione del Quotidiano del Fisco per un mese.

#### Un'occasione di formazione

L'evento è stato inserito nel programma di formazione professionale continua dei commercialisti e di altre categorie (i dettagli online, alla sezione Faq).

#### Il Forum con gli esperti

I lettori possono mandare i propri quesiti agli esperti, sempre collegandosi al sito di Telefisco. L'invio sarà possibile fino alle 18 di venerdì 31 gennaio. Le risposte alle domande di interesse generale saranno pubblicate sul quotidiano e su internet nei giorni successivi al convegno.



**TELEFISCO 2020**  
Sarà accreditato per la formazione professionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

[www.ilsole24ore.com/telefisco](http://www.ilsole24ore.com/telefisco)

Per info e iscrizioni

**BENI STRUMENTALI**

## Rebus controlli sulla sede dell'appaltante

di **Luca Gaiani**

**C**ontribuenti ancora al buio sui requisiti che impongono i nuovi e gravosi adempimenti per i servizi a elevato contenuto di manodopera resi presso la sede del committente: l'utilizzo di beni strumentali del committente fa scattare i nuovi controlli sulle ritenute dell'appaltatore previsti dall'articolo 4 del Dl 124/2019.

Le condizioni che fanno rientrare negli obblighi di verifica sulle ritenute sono infatti quattro: corrispettivo contrattuale annuo superiore a 200 mila euro; servizi con prevalente utilizzo di manodopera; impiego di beni strumen-

tali del committente; effettuazione - appunto - presso una sede di quest'ultimo.

Dovrà dunque essere chiarito come si debbano considerare gli immobili del committente nei quali opera l'impresa affidataria.



**COMPENSAZIONI E RITENUTE SUGLI APPALTI**  
Luca Gaiani

Il dato normativo è estremamente sintetico e fa nascere molti dubbi. Uno particolarmente rilevante riguarda in effetti le caratteristiche che deve avere l'utilizzo, da parte del prestatore, di beni strumentali del committente. Per alcuni servizi (resi presso i luoghi di attività del committente e dunque rilevanti per la disposizione), ad esempio vigilanza, pulizia e portierato, l'impresa affidataria è generalmente dotata di tutti i

mezzi necessari a svolgere la prestazione.

Essa però si "avvale", per così dire, dei luoghi ove è chiamata a svolgere il servizio (la guardiola per la vigilanza notturna, il bancone della reception, gli uffici in cui fare le pulizie e così via), luoghi che sono anche beni strumentali del committente.

Se anche la struttura ove viene svolto il servizio rilevasse ai fini della verifica della condizione dei beni strumentali, si tratterebbe di una condizione inefficace, in quanto sempre e comunque assorbita da quella di svolgimento del servizio presso i luoghi di attività del committente. È dunque da ritenere più corretto che i beni strumentali cui si riferisce la norma siano solo i mezzi tipici e necessari per svolgere il servizio dell'appaltatore e non invece l'oggetto su cui questo viene reso. Una simile interpretazione porterebbe però a escludere dalla norma servizi che rientrano invece tra quelli cui maggiormente si indirizza la disposizione stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**NIENTE TASSA PIATTA**

## Stop a redditi di lavoro oltre 30mila euro

di **Gian Paolo Tosoni**

**V**erifiche in corso per le persone fisiche che esercitano l'attività di impresa e professionale con ricavi e compensi 2019 di importo non superiore a 65.000 euro, per stabilire se possono essere forfettari anche nel 2020.

La prima verifica ha come oggetto compensi erogati nel 2019 al personale dipendente che non deve aver superato l'importo di 20.000. Si ritiene che la verifica debba essere eseguita utilizzando il criterio di cassa allargato e quindi i salari erogati fino al 12 gennaio 2020 (escludendo quelli pagati entro la pari data del 2019). A nostro

avviso si escludono gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto mentre invece si considerano le mensilità aggiuntive erogate nel 2019. La norma considera le spese per il lavoro dipendente e quindi comprende anche i contributi previdenziali sia a carico del dipendente che



**IL REGIME DEI FORFETTARI**  
Gian Paolo Tosoni

del datore di lavoro.

Altra verifica riguarda il reddito di lavoro o di pensione proprio conseguito nel 2019 che non deve aver superato l'importo di 30.000 euro e che corrisponde all'imponibile fiscale; non avendo ancora ricevuto il certificato unico (CU), occorre determinarlo con l'ausilio dei cedolini paga 2019 o prospetti di liquidazione della pensione.

Quindi occorre verificare altre cause di esclusione come il possesso di partecipazioni in società di persone non dismesse entro la fine dello scorso anno.

Accertato che manca un requisito di accesso oppure che si è verificata una causa di esclusione il contribuente forfettario deve organizzarsi per assolvere gli adempimenti ordinari (applicare l'Iva sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, fatturazione elettronica, ritenute d'acconto attive e passive e così via).

A questo proposito potrebbe essere invocato lo statuto del contribuente (articolo 3, legge n. 212/2000) che prevede che le norme tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla entrata in vigore.

Quindi riteniamo che sia possibile sostenere che i fuoriusciti dal regime forfettario abbiano 60 giorni di tempo dal 1° gennaio 2020 e quindi fino al 29 febbraio per organizzarsi al fine di emettere la fattura elettronica

che per loro è un nuovo adempi-

**MANETTE AGLI EVASORI**

# Domiciliari per denuncia infedele

di **Antonio Iorio**

**C**on l'inasprimento delle pene edittali di molti reati tributari aumentano le potestà dell'autorità giudiziaria nei confronti degli indagati. Così per il reato di dichiarazione infedele sono ora applicabili gli arresti domiciliari, il divieto di espatrio e le altre misure coercitive previste dal codice di rito, in precedenza escluse. Per l'omessa presentazione della dichiarazione può essere invece disposta anche la custodia cautelare in carcere.

Il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, gli arresti domiciliari e le altre misure

**CONTRADDITTORIO**

# Il Pvc non basta al confronto preventivo

di **Dario Deotto**

**L**a previsione (articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente) in base alla quale viene fatto divieto di emettere l'atto di accertamento prima dei 60 giorni successivi alla consegna del Pvc non è un'ipotesi di contraddittorio preventivo.

Questo è uno degli aspetti che verranno messi in evidenza a Telefisco 2020.

Il principio del contraddittorio preventivo si fonda su due dogmi: quello di effettività e quello di temporalità.

L'effettività del contraddittorio

e per questo lo statuto del contribuente prevede una tolle-

coercitive differenti dalla custodia cautelare in carcere possono ora interessare anche gli indagati del delitto di dichiarazione infedele dei redditi e/o dell'Iva la cui pena edittale è stata ora prevista



**NUOVI REATI TRIBUTARI E SANATORIA DEGLI ILLECITI**  
 Antonio Iorio

nella misura della reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi. Peraltro, per questo delitto sono state abbassate anche le soglie di punibilità con la conseguenza che la rilevanza penale della condotta viene sensibilmente ampliata ricomprendendo illeciti finora considerati soltanto violazioni amministrative. La fattispecie scatta infatti al superamento di imposta evasa superiore a 100.000 euro - e non più 150.000 euro (da intendersi

torio vuol dire che le ragioni del contribuente devono davvero essere prese in considerazione dall'ufficio, altrimenti l'istituto si rivela un mero atto formale. E la "prova" di questo vaglio non può che risultare dalla motivazione dell'(eventuale) atto di accertamento successivo, dove l'ufficio deve riportare -



**ACCERTAMENTO: LE NOVITÀ**  
 Dario Deotto

anche in forma sintetica - le ragioni per le quali ritiene di non aderire (o di aderirvi parzialmente) ai chiarimenti forniti dal contribuente.

Il principio di temporalità risulta invece un corollario di quello di effettività: perché il

ranza di due mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sempre per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta) e allorché gli elementi attivi sottratti ad imposizione siano comunque superiori a due milioni (e non più tre milioni di euro).

Per i delitti di omessa presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi, Iva e sostituto di imposta è ora consentita l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Ciò, in conseguenza dell'aumento delle pene per questo reato che passano da un anno e sei mesi a due anni (nuova pena minima) e da quattro anni a cinque anni (nuova pena massima).

Da ricordare che questo delitto riguarda non solo i c.d. evasori totali (soggetti completamente sconosciuti al Fisco) ma anche le ipotesi di esterovestizione societaria, stabili organizzazioni non dichiarate in Italia, e trasferimenti fittizi di residenza all'estero di persone fisiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

contraddittorio sia effettivo occorre che l'ufficio abbia il tempo di vagliare le ragioni del contribuente.

Sulla base di questi presupposti, è evidente l'errore concettuale in cui incorre il legislatore nell'escludere dall'obbligo di preventivo contraddittorio i casi per i quali è stata rilasciata copia del Pvc. Come se il divieto di emettere l'atto di accertamento prima dei 60 giorni successivi alla consegna del Pvc fosse già *ex se* un'ipotesi di contraddittorio preventivo. Ma se, come riporta la Cassazione, l'Agenzia non ha un obbligo di replica alle osservazioni del contribuente, non si tratta, evidentemente, di un'ipotesi di contraddittorio.

Si supponga, ulteriormente, che il Pvc venga consegnato il 31 ottobre: se il contribuente consegna le proprie memorie il 30 dicembre, come può l'ufficio prenderle in considerazione e valutarle davvero se il

giorno successivo scade il termine di decadenza per l'accertamento?  
 Nel caso della previsione

**PARTE LA NUOVA IMU**

## Tributi locali, accertamento esecutivo

di **Luigi Lovecchio**

Le novità della manovra di bilancio 2020 in materia di tributi locali sono ampie e numerose. Le modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso puntano ad allineare la procedura alle regole valedole per i tributi erariali, anche se persistono delle differenze, in punto di rilevanza delle attività di controllo.

La riforma della riscossione introduce invece l'accertamento esecutivo, sulla falsariga del modello statale. Anche in questo caso, tuttavia, vi sono degli scostamenti significativi, rappresentati, ad esempio, dalla riduzione a 120 giorni del periodo di sospensione delle

dell'articolo 12, comma 7 dello Statuto non si realizza, dunque, né il principio di effettività del contraddittorio né quello

azioni esecutive, in caso di ricorso, laddove il riscossore coincide con il soggetto che accerta. Una variazione pro contribuente è l'obbligo espresso di notificare un atto motivato, qualora si voglia



**FISCALITÀ LOCALE E RISCOSSIONE**  
 Luigi Lovecchio

accelerare le operazioni di recupero in caso di fondato pericolo per la riscossione.

Sempre alla riforma della riscossione appartengono la disciplina della dilazione dei pagamenti, che colma la lacuna preesistente, e le nuove regole in materia di recupero delle spese a carico del debitore.

L'introduzione della nuova Imu, infine, ha lo scopo preciso di porre fine alla duplicazione di Imu e Tasi sulle medesime basi imponibili. L'im-

della temporalità. Ecco perché non può essere ascritta al contraddittorio preventivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

postazione generale è la continuità con la vecchia Imu, anche se non mancano diverse e importanti innovazioni. Le più numerose riguardano la tassazione delle aree edificabili. Al riguardo, si è in primo luogo stabilito che in caso di aree possedute e condotte da soggetti Iap e coltivatori diretti l'equiparazione ai terreni agricoli vale solo per la quota in proprietà di questi e non si estende ad altri contitolari. Il valore dell'area inoltre si individua al primo gennaio ovvero, se successiva, alla data di adozione dello strumento urbanistico. Ne consegue che il mutamento di qualità del bene, da terreno agricolo a suolo edificatorio, è immediato e non è differito all'anno successivo.

Da ultimo, ai fini del riconoscimento della natura pertinenziale di un'area edificabile, occorre che detta qualifica risulti dallo strumento urbanistico e che la stessa sia accatastata unitariamente al fabbricato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**PRIMA DEL SOFTWARE**

## Sugli Isa 2020 probabili altre novità

di **Gian Paolo Ranocchi**

Revisione generale per gli Isa 2020. Non sono solo gli 89 strumenti (su 175) già programmati a essere stati oggetto di manutenzione a opera del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 gennaio, dato che diverse modifiche hanno riguardato l'intero mondo degli Isa.

È il caso, per esempio, delle modifiche apportate all'indicatore relativo ai costi residuali di gestione per il quale da que-

st'anno saranno irrilevanti nella valutazione di coerenza le imposte e tasse deducibili, come ad esempio l'Imu. Grazie all'intervento diverse immobiliari virtuose che lo scorso anno si erano viste bloccare l'accesso al 9 per effetto dell'1 conseguito sull'indicatore fisso che misura l'incidenza dei costi residuali, possono sperare quest'anno di totalizzare un punteggio tale da poter ottenere il premio del-



**AFFIDABILITÀ FISCALE: REVISIONI E CONTROLLI**  
 Gian Paolo Ranocchi

l'esclusione dal regime delle società di comodo.

Quello sull'incidenza dei costi residuali non è stato l'uni-

co intervento che ha riguardato gli indicatori di anomalia. Le CU, ad esempio, non saranno più rilevanti nell'attribuzione del punteggio di affidabilità. Il dato relativo ai contratti di locazione registrati, per altro verso, non sarà più utilizzato per valutare la coerenza dei ricavi da locazione dichiarati dall'impresa locatrice. Anche la presenza di periodi precedenti in perdita reiterata sarà un dato che dal 2020 diventa irrilevante nella valutazione di affidabilità.

Al momento, invece, nulla è cambiato in relazione alla rilevanza nella stima di affidabilità del coefficiente individuale e della percentuale di apporto di lavoro da parte dei soggetti non dipendenti. Elementi, questi, che sarebbe opportuno venissero rimeditati alla luce dell'esperienza dello scorso anno.

La sensazione è che le modi-

fiche sugli Isa 2020 non siano finite e che prima del varo del software applicativo, ci possa non essere altri interventi. L'auspicio, a prescindere, è che l'operazione Isa non sconti gli

**SI ASPETTA L'AGENZIA**

## Dotazione del trust senza prelievo

di **Angelo Busani**

**D**ovrebbe essere in arrivo il documento con cui l'agenzia delle Entrate prende atto della decisa svolta che la Cassazione ha impresso alla propria originaria interpretazione sulla tassazione dell'atto di dotazione del trust: la tesi attuale è di ritenere questo atto privo di capacità contributiva e, quindi, non soggetto a imposta di donazione.

Infatti, dopo che, nel 2019, almeno 20 sentenze e ordinanze del Supremo collegio sono giunte alla medesima conclusione, l'Agenzia deve constatare che sono definitivamente naufragate le tesi sulle quali si sorreggevano le prime decisioni della Cassazione ove (in adesione all'orien-

**OBBLIGO UNIVERSALE**

## Registratore telematico per i forfettari

di **Raffaele Rizzardi**

forfettari costituiscono una parte prevalente dei nuovi obbligati al registratore telematico, ma da un lato le procedure li ignorano e molti di loro sono ancora convinti di poter continuare con le ricevute fiscali.

Per il primo aspetto avevamo già segnalato il 9 gennaio che manca la qualifica di "forfettario" nelle causali di non applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel docu-

stessi tempi attuativi dello scorso anno quando il via libera per la presentazione delle dichiarazioni c'è stato solo a settembre inoltrato. Il nuovo vincolo di utilizzo dei crediti

tamento delle Entrate) si ritiene la dotazione del trust come una manifestazione di capacità contributiva.

Non solo - quindi - è respinta l'idea di ritenere l'istituzione in sé del vincolo di destinazione



**LA SVOLTA DELLA CASSAZIONE**  
Angelo Busani

come un presupposto di imposizione, ma è respinta anche l'idea che detta manifestazione di capacità contributiva si possa verificare quando l'istituzione del vincolo provoca una trasmissione patrimoniale dal disponente al *trustee*.

Si ammette ora in Cassazione che, anche se il *trustee* ottiene la titolarità del diritto che gli viene trasferito dal disponente, il patrimonio del *trustee* con ciò non si arricchisce, perché il diritto attribuitogli è finalizzato prima all'attuazione del pro-

mento commerciale, causale che manca anche nella cosiddetta "soluzione transitoria", per trasmettere nel corso del primo semestre i dati dei corrispettivi giornalieri da parte di chi non si è ancora dotato del registratore telematico.

Quanto alla consapevolezza del nuovo obbligo sarebbe opportuna una campagna di sensibilizzazione mirata verso i soggetti di minore entità,



**FATTURA ELETTRONICA E SCONTRINI**  
Raffaele Rizzardi

tanto più che la normativa vigente sino alla metà del 2019

fiscali dichiarativi in compensazione solo dopo la presentazione dei modelli, impone quest'anno una rapida chiusura dell'operazione Isa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

gramma dettato dal disponente stesso e, al termine del trust, a essere devoluto secondo quanto indicato nell'atto istitutivo.

In altre parole, con le sentenze del 2019 la Cassazione dovrebbe aver definitivamente sancito che:

- 1.** quando l'articolo 2, comma 1, 47, Dl 262/2006 (che ha reintrodotta l'imposta di donazione nel nostro ordinamento), menziona i vincoli di destinazione, non istituisce una nuova fattispecie imponibile con l'imposta di donazione, ma "solo" chiarisce che l'imposta di donazione si applica anche al trasferimento che si abbia, oltre che per effetto di una donazione, in conseguenza dell'istituzione di un vincolo di destinazione;
- 2.** l'applicazione dell'imposta di donazione si avrà «soltanto - "se" e "quando" il trust abbia compimento - in capo al beneficiario finale»;
- 3.** anche le imposte ipotecaria e catastale da assolvere in relazione al trasferimento immobiliare effettuato dal disponente al *trustee* si rendono dovute solo in misura fissa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ipotizzava di poter continuare a utilizzare ricevute fiscali e scontrini nelle zone individuate con decreto interministeriale. Questa disposizione è stata eliminata e sostituita con la fissazione del termine di 12 giorni per la trasmissione telematica.

Se anche il pubblico esercizio fosse un rifugio alpino dove non arriva il segnale internet - era uno dei soggetti individuati dai decreti-legge del 1987 per il possibile utilizzo della ricevuta fiscale in luogo del registratore di cassa - è ipotizzabile che almeno una volta alla settimana ci sia un collegamento fisico con il centro abitato più vicino, dove si può portare una chiavetta con i totali giornalieri "sigillati" dall'apparecchio telematico, eseguendo la trasmissione da qualsiasi computer.

E sempre possibile per poche operazioni ricorrere alla procedura delle Entrate «Documento commerciale online», che si comporta come un registratore telematico, se c'è la linea. Bisogna comun-

que prevedere una stampantina collegata in locale per rilasciare il documento commerciale al cliente.  
 Tornando ai soggetti di minore dimensione, esiste una via di uscita teorica, pre-

vista dall'articolo 3, comma 2, del Dpr 696/1996, con il rilascio di una fattura per ogni operazione. Fattura non obbligatoriamente elettronica per i forfettari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**SANZIONI PIÙ ELEVATE**

# Iva, lettere d'intento semplificate

di **Benedetto Santacroce**

**O**peratori ancora in attesa del provvedimento dell'agenzia delle Entrate che definirà in dettaglio le modalità di gestione delle lettere d'intento sia per il fornitore che per l'esportatore abituale. Comunque, dal 1° gennaio 2020 il legislatore ha introdotto notevoli semplificazioni per l'emissione e il controllo delle singole lettere d'intento e nel contempo ha inasprito le relative sanzioni.

Per i carburanti le lettere d'intento non sono più utilizzabili se non per gli acquisti fatti da un deposito commerciale dagli autotrasportatori

per l'esecuzione della propria attività. In particolare, l'articolo 12-septies del Dl 34/2019 (decreto Crescita) stabilisce che l'esportatore abituale deve predisporre, come da modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016, una



**LE MODIFICHE AGLI SCAMBI INTRA-UE**  
 Benedetto Santacroce

dichiarazione d'intento che deve trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate che rilascia una apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione.

L'esportatore abituale non deve più né annotare in apposito registro la lettera d'intenti, né formalmente inviarla al fornitore o consegnarla, in caso di importazione alla dogana.

Il fornitore a sua volta, però, deve indicare nella fattura emessa senza applicazione

dell'imposta gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione presentata dall'esportatore, rilasciato dall'agenzia delle Entrate.

Inoltre si segnala che il decreto Crescita ha anche modificato le sanzioni applicabili (articolo 7 comma 4 bis del Dlgs 471/97) prevedendo una sanzione dal 100 al 200% per il fornitore che, prima di emettere la fattura senza imposta, non abbia riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento.

Nel caso di importazione, l'esportatore abituale che vuole importare senza applicazione dell'Iva deve indicare il predetto protocollo di presentazione nella dichiarazione doganale. La dogana, per la verifica di tali indicazioni potrà disporre della banca dati delle dichiarazioni di intento dell'agenzia delle Entrate. In questo modo, l'operatore non è più obbligato a consegnare in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CRISI D'IMPRESA**

# I tutor interni contro l'insolvenza

di **Nicola Cavalluzzo**

**L'**articolo 14 del Codice della crisi attribuisce agli organi di controllo societari, al revisore e alla società di revisione, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni, un duplice adempimento:

**1.** valutare costantemente che l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato, che sussista l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione;

**2.** segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Il controllo (interno) fa perno su un sistema che privilegia l'adozione di strumenti organizzativi che siano capaci di rilevare tempestivamente il rischio d'impresa e che siano quindi in grado di riconoscere eventuali segnali di crisi.

Il collegio sindacale e il



**I COMPITI DI SINDACI E REVISORI**  
 Nicola Cavalluzzo

revisore richiedono all'organo amministrativo ogni informazione, storica, contestuale o prospettica, allo scopo di verificare costantemente il presupposto della continuità aziendale e prevenire eventuali situazioni di insolvenza. La richiesta di informazioni deve essere effettuata ogni qualvolta vi siano elementi o anomalie provenienti da fonti interne o esterne, tali da indurre l'organo di controllo a ritenere ne-

cessaria una verifica del presupposto della continuità o comunque l'aggiornamento dei dati già acquisiti.

Le risultanze di tale raccolta di informazioni devono trovare riscontro in un documento probatorio che evidenzi le anomalie riscontrate, ad esempio nei pagamenti dei debiti commerciali e finanziari, nelle

registrazioni contabili o nelle scelte gestionali.

Anche a scopo cautelativo è opportuno richiedere la Management Representation Letter, ossia la lettera di assunzione di responsabilità dell'amministratore, in cui si confermi di aver fornito tutte le informazioni e la documentazione utile per lo svolgimento dei controlli.

Per la ricerca di segnali di crisi, si effettua attività di review contabile sulla base dei principi di revisione cui si aggiunge un'analisi qualitativa, che non scaturisce dai numeri aziendali, ma tiene conto di componenti gestionali, strategiche e operative, della condizione del settore di appartenenza, del ruolo dei competitors.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CONFERME E NODI**

## Bilanci al test di principi Oic e interpelli

di **Franco Roscini Vitali**

La redazione dei bilanci 2019 potrà tenere conto, per la quantificazione delle imposte Ires e Irap, anche delle risposte che l'agenzia delle Entrate ha fornito lo scorso anno a seguito di interpelli presentati dalle imprese.

Molti interpelli hanno riguardato l'applicazione della derivazione rafforzata: le imprese hanno chiesto conferma, dal punto di vista fiscale, delle scelte contabili operate. In alcuni casi, i quesiti posti dalle imprese evidenziano una non corretta interpretazione delle disposizioni contenute nei

principi contabili che, si ricorda, sono principi generali, non casistici.

Nei bilanci 2019, poi, le imprese trovano confermate due disposizioni, già presenti gli anni scorsi: innanzi tutto la possibilità di rivalutare le



**LE NOVITÀ SU CONTABILITÀ E BILANCI**  
 Franco Roscini Vitali

immobilizzazioni materiali e immateriali e le partecipazioni, di controllo e collegamento, immobilizzate.

In alcune situazioni potrebbe essere conveniente la rivalutazione dei beni ammortizzabili, perché l'aliquota dell'imposta sostitutiva, in precedenza del 16 per cento, è stata ridotta al 12 per cento con pagamento rateizzato fino a 3 milioni di euro in tre rate annuali e, oltre tale importo, in sei rate in occasione di acconti e saldi dei

slativo 142 del 2018 adotta un regime transitorio in contrasto con il principio del legittimo affidamento.

In base all'articolo 13, comma 4, le eccedenze di Rol contabile esistenti al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non potranno essere utilizzate per dedurre gli interessi passivi sostenuti in relazione a prestiti stipulati dal 17 giugno 2016 e quindi andranno del tutto perdute.

Come costantemente stabilito dalla Corte di giustizia, le autorità nazionali, sono tenu-

periodi successivi.

Purtroppo, si deve tenere conto che il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini Ires e Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo al 2019 (dal 2022), mentre per cessioni/assegnazioni/destinazioni estranee all'esercizio dell'impresa/autoconsumo in data anteriore al quarto periodo si fa riferimento ai valori ante rivalutazione.

Altra disposizione riconfermata è la possibilità, per le imprese Oic adopter, di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi quotati e non quotati, iscritti nell'attivo circolante, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Infine, l'Organismo italiano di contabilità ha emanato il principio Oic 33, in uscita a breve in versione definitiva, che detta le regole per il ritorno alle norme del Codice civile per le imprese che in precedenza hanno adottato gli Ias/Ifrs.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**AFFIDAMENTO TRADITO**

## Direttiva Atad, regole italiane da rivedere

di **Marco Piazza**

Nel recepire le modifiche a regime di deducibilità degli interessi passivi imposto dalla direttiva Atad, il decreto legi-

te, quando adottano provvedimenti di attuazione di una normativa dell'Unione, a esercitare il loro potere discrezionale nel rispetto dei



**INTERESSI PASSIVI E DIVIDENDI**  
 Marco Piazza

principi generali del diritto dell'Unione, tra i quali si

annoverano quelli di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento (si veda da ultimo sentenza C-348/18 e giurisprudenza ivi citata).

Quest'ultimo richiede, da un lato, che le norme giuridiche siano chiare e precise e, dall'altro, che «la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell'ordinamento». «Ne consegue che è necessario che i soggetti passivi siano a conoscenza dei loro obblighi fiscali prima di concludere un'operazione». Ciò a mag-

#### RISCHIO-DECADENZA

## Investimenti con bonus documentato

di **Primo Ceppellini**

Le norme che hanno introdotto il credito d'imposta per gli investimenti 2020 in beni strumentali nuovi prevedono una serie di adempimenti formali da parte dei soggetti beneficiari che è bene riepilogare in quanto vi sono alcune novità importanti.

In primo luogo le imprese dovranno conservare la documentazione che dimostra l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Si tratta di un adempimento che deve essere osservato con attenzione dai beneficiari del credito d'imposta in quanto la norma prevede, in caso di mancato

giur ragione quando «si tratta di una normativa idonea a comportare oneri finanziari» (sentenza C-495/17, punti 55 e 56 e giurisprudenza ivi citata).

Le società italiane, nello stipulare finanziamenti dopo il 17 giugno 2016, data in cui lo schema di direttiva Atad è stato sottoposto al Consiglio Ue, non potevano prevedere che l'Italia avrebbe del tutto soppresso il "vecchio" Rol contabile anziché limitarsi a imporne un ricalcolo con le nuove regole.

rispetto, la decadenza dall'agevolazione.

Attenzione anche alle fatture dei fornitori: segnaliamo infatti una richiesta esplicita dell'articolo 1, comma 195 della legge 160/2019, in base alla quale le



**CREDITI  
D'IMPOSTA SU  
INVESTIMENTI  
R&S**  
Primo  
Ceppellini

fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'esplicito riferimento alle disposizioni della legge. Il dato della norma non è molto chiaro per cui resta da capire se questa richiesta è da considerarsi autonoma rispetto a quella della conservazione della documentazione per cui non vi dovrebbe essere, in caso di dimenticanza, la decadenza dal beneficio. Tuttavia, in attesa di chiarimenti ufficiali sul punto, si ritiene comunque opportuno

Per non confliggere con il diritto unionale, l'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo dovrebbe consentire di utilizzare eccedenze di Rol pregresso anche per compensare gli interessi passivi derivanti da finanziamenti stipulati dal 17 giugno 2016, sebbene previo ricalcolo secondo il nuovo articolo 96 (Rol fiscale) e nel rispetto del limite di riportabilità entro il quinto periodo d'imposta successivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e prudente fare il possibile (ad esempio indicandolo nel contratto ovvero richiedendolo in modo specifico al fornitore tramite Pec) per ottenere fatture dai fornitori che contengano tale indicazione.

In secondo luogo è prevista, esattamente come in passato, la produzione di una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito scritti nei rispettivi albi, o di un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risultino le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione. Questa perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante della società, ma solo nel caso in cui i beni abbiano un costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro.

Infine si segnala che si dovrà effettuare una comunicazione al ministero dello Sviluppo economico con modalità che saranno disciplinate da un apposito decreto direttoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**TEMPI TROPPO LUNGH**

# Aggregazioni: nuove misure poco incisive

di **Roberto Lugano**

La agevolazione fiscale per l'aggregazione delle imprese non è certo una novità, visto che è giunta alla sua terza edizione: i precedenti provvedimenti sono del 2006 e del 2009. La prima domanda da porsi riguarda proprio questo aspetto: è possibile che l'unica forma di incentivo sia questa, e che in tre lustri non si sia riusciti ad elaborare qualche misura più efficace? È indubbio, infatti, che ben pochi soggetti siano stati spinti in passato ad aumentare le dimensioni del proprio business solo dal riconoscimento gratuito dei maggiori valori risultanti da una fusione, da

una scissione o da un conferimento.

Il limite del beneficio fiscale che viene proposto non è tanto nella sua struttura, quanto piuttosto nella sua combinazione con le regole ordinarie



**BONUS  
AGGREGAZIONI  
E FOCUS AUTO  
AZIENDALI**  
Roberto Lugano

del Tuir; in altri termini, ricorrendo ad un esempio diffuso, è positivo il fatto di dare valore fiscale a un avviamento o a un marchio che vengono iscritti grazie all'operazione di aggregazione, ma poi bisogna considerare che questo maggior valore viene ammortizzato in un periodo di 18 anni. I benefici concreti sono troppo diluiti nel tempo per poter essere percepiti.

Peraltro, anche l'ipotesi di ridurre i tempi di ammortamento di queste poste (come

avviene per chi paga l'imposta sostitutiva del 16 per cento) non sarebbe priva di effetti collaterali: le imprese dovrebbero gravare il conto economico con quote di ammortamento che potrebbero avere effetti pericolosi sul risultato di esercizio.

Per questi motivi servirebbe un ripensamento "a monte" sulla struttura del bonus, magari trasformandolo in qualche modo in un credito di imposta, come sta avvenendo per altri aspetti della vita dell'impresa (super e iper ammortamento dei beni materiali e immateriali). Un credito di imposta consiste in un risparmio immediato (o diluito in pochi anni) immediatamente tangibile e senza effetti negativi sul conto economico.

L'attuale normativa, invece, come abbiamo da sempre sostenuto, si caratterizza come misura premiale per le imprese che si sono aggregate, ma non ha alcun potere di stimolo per quelle che invece si vogliono far crescere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**GLI ALTRI TEMI**

## Quattro focus tematici dalla Brexit alle crisi d'impresa

Oltre alle relazioni in modalità "classica", nel programma di Telefisco ci sono anche quattro interviste con altrettanti esperti condotte dai giornalisti della redazione di Norme & Tributi.

Un modo per affrontare in chiave dinamica argomenti d'attualità, come le ricadute fiscali della Brexit, che proprio il 31 gennaio - il giorno dopo Telefisco - vivrà il suo momento chiave.

Le altre interviste sono dedicate ad antiriciclaggio, allerta nelle crisi d'impresa e terzo settore.



**GUGLIELMO  
MAISTO**

I riflessi fiscali della Brexit



**GABRIELE  
SEPIO**

Terzo settore




**VALERIO  
VALLEFUOCO**

Antiriciclaggio



**PIARPAOLO  
CEROLI**

L'allerta nelle crisi d'impresa



**Il convegno in sala.** Un momento della scorsa edizione. Telefisco può essere seguito in una delle sedi attivate in tutta Italia o in streaming

Il Sole **24 ORE**

**Telefisco 2020**

**Il fisco incastra gli evasori con le prove raccolte sul web**

**Corsa al lavoro con 15 bonus**

**Sperto risponde**

**FORD HYBRID**

**Prostamol**

**Appalti, uscita dai foralati, Iva e reddito d'impresa giovedì a Telefisco 2020**

Sette sezioni di contenuti con icone e titoli.

Sette sezioni di contenuti con icone e titoli.

159329

**Addio al forfait.** La stretta della legge di Bilancio: le conseguenze su redditi e Iva a cavallo tra 2019 e 2020 per gli autonomi che devono uscire dal regime agevolato

# Flat tax a porte girevoli: così incassi e costi di chi esce

Pagina a cura di  
**Paolo Meneghetti**

I nuovi limiti introdotti dalla manovra 2020 per il regime forfettario avranno come conseguenza la fuoriuscita obbligatoria da questo regime agevolato di un numero rilevante di professionisti.

Da quest'anno, infatti, sono stati introdotti un nuovo requisito di accesso (non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti e assimilati, lavoratori accessori e prestatori di lavoro coniuge e figlio minore) ma soprattutto una nuova causa ostativa (non aver percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati superiori a 30mila euro annui). Anche se la norma (articolo 1, commi 691 e 692 della legge 160/19) non è esplicita, la volontà del legislatore di dare decorrenza immediata alla fuoriuscita dalla flat tax risulta da due precise circostanze:

**1.** I precedenti interpretativi su una questione analoga (si veda la circolare dell'agenzia Entrate 10/E/2016);

**2.** La relazione tecnica alla legge di Bilancio che apposta i primi effetti finanziari di questa "stretta" già nel 2020.

Anche il sottosegretario all'Economia, Cecilia Guerra, ha chiarito la scorsa settimana che a rilevare saranno i redditi 2019 e non quelli di quest'anno. Pertanto l'autonomo in regime forfettario per mantenere la "tassa piatta" anche quest'anno dovrà prima verificare se nel 2019 ricorrevano le due nuove condizioni richieste dalla norma. Diversamente, dovrà valutare le conseguenze sia in termini di deter-

minazione del reddito che dell'Iva legate al passaggio al regime semplificato o ordinario.

## L'impatto sul reddito

Il passaggio dal regime forfettario all'ordinario può essere riassunto con il principio: nessuna duplicazione d'imposta, nessun salto di imposta (articolo 1, comma 72 della legge 190/14). In pratica, i componenti positivi già tassati nel forfettario non saranno imponibili nel regime ordinario, anche se il presupposto di tassazione si verifica "sotto la vigenza" del regime ordinario. Vale anche la regola contraria: i compensi che non sono stati tassati nel regime forfettario diventano imponibili nell'ordinario, nel momento in cui si realizza il presupposto di tassazione del precedente regime forfettario.

Il tema è particolarmente delicato quando si cambia il presupposto di tassazione (ad esempio agente di commercio che passa dal regime forfettario caratterizzato dal principio di cassa al regime ordinario caratterizzato dal principio di competenza), mentre è più semplice per i professionisti poiché il principio di cassa presidia sia il regime forfettario che quello ordinario.

Quindi un professionista che, ad esempio, abbia emesso la fattura in regime forfettario per una prestazione per la quale non ha ricevuto nel 2019 il compenso, dovrà tassare le somme incassate nel 2020, ovvero al momento della percezione, imputandole nel proprio reddito con le regole tipiche del regime ordinario di determinazione analitica ("compen-

si meno costi").

Per quanto riguarda i componenti negativi, non disciplinati dal comma 72, dovrebbe valere la stessa regola; quindi se un professionista ha ricevuto nel 2019 in regime forfettario una fattura per una prestazione di servizi subita, che non ha pagato, il costo sarà rilevante nel 2020, in regime ordinario, al momento dell'effettivo pagamento. Discorso diverso se il professionista ha pagato nel 2019 (in regime forfettario) un acconto per una prestazione da ricevere: il costo si sarà cristallizzato nel 2019 (pertanto è irrilevante in quanto "coperto" dalla percentuale forfettaria di abbattimento del reddito) e quindi anche se la prestazione viene eseguita nel 2020, non può essere dedotta analiticamente.

## I beni strumentali

La regola è duplice: se il professionista già deteneva il bene al momento in cui è entrato nel regime forfettario l'ammortamento sarà stato sospeso. Riprende (deducendo le quote residue) con il ritorno nel regime ordinario. Mentre se il bene strumentale è stato acquistato già in regime forfettario, il costo d'acquisto (non ammortizzato quando si era in regime forfettario) entra nel processo di ammortamento ex novo. Per fare un esempio pratico, se il professionista ha acquistato un computer in regime forfettario spendendo 3mila euro e lo ha poi venduto nel periodo d'imposta 2020 (in cui è tornato al regime ordinario) per 2mila euro, egli avrà una minusvalenza deducibile di mille euro (si vedano anche gli altri esempi a lato).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### AMMORTAMENTI POSSIBILI

Via libera all'ammortamento di beni acquistati in regime forfettario quando si è passati al regime ordinario



### NO DEDUZIONI CON ACCONTI

Per i beni per cui si è versato un acconto nel 2019 in flat tax non è possibile la deduzione analitica del costo nel 2020 nonostante il regime ordinario

**I dettagli**

# Imposta indiretta recuperabile per vecchi acquisti fino a 5 anni

Il passaggio dalla flat tax al regime ordinario, per quanto riguarda l'Iva, presenta per il professionista due aspetti rilevanti:

1. Il ricalcolo dell'Iva a credito per acquisto di beni strumentali;
2. L'eventuale obbligo di emettere fattura con Iva su operazioni già certificate in regime forfettario.

Un primo aspetto di una certa complessità ma certamente positivo è rappresentato dal recupero di parte dell'Iva sostenuta dal professionista che ha acquistato, vigendo il regime forfettario, beni strumentali non oltre il quinto anno antecedente il ritorno al regime ordinario.

In questo caso avrà il diritto di inserire nella dichiarazione annuale, quale Iva a credito, i quinti annuali dell'imposta assolta che non sono scaduti alla data di rientro nel regime ordinario (istituto previsto nell'articolo 19 bis 2, comma 3 del Dpr 633/72). L'Iva a credito rappresenta ai fini delle imposte sul reddito una sopravvenienza attiva (circolare Entrate 13/08, par. 2.3) e come tale non dovrebbe rilevare nella determinazione del reddito del professionista, mentre rileva certamente nella determinazio-

ne del reddito dell'imprenditore che esce dal forfait.

Il secondo aspetto riguarda il caso frequente in cui una prestazione sia stata documentata con emissione di fattura in regime forfettario, prima di aver incassato il corrispettivo, e poi la somma sia stata materialmente percepita quando il professionista è passato al regime ordinario. Già la circolare Entrate 10/2016 (par. 4.1.1) ha ricordato che l'emissione della fattura certifica l'avverarsi del momento di imponibilità e non sarà necessario emettere nuova fattura (che sarebbe con Iva) poiché il momento imponibile è già stato cristallizzato vigendo il regime forfettario.

**La ritenuta di acconto**

Il soggetto forfettario non si qualifica come sostituto di imposta, quindi non subisce ritenute d'acconto sulle prestazioni eseguite (ed incassate) a favore di altri professionisti o di imprese.

Nel caso di passaggio al regime ordinario, occorre fare attenzione al momento in cui si verifica il presupposto per l'operazione di ritenuta. Pensiamo all'esempio classi-

co in cui un professionista forfettario abbia emesso nel 2019 una fattura senza applicare l'Iva, non avendo incassato il corrispettivo. Il professionista esce dal regime forfettario e nel 2020 applica quello ordinario, quindi torna ad essere un sostituto di imposta. Riceve il pagamento nel 2020 in relazione ad un documento emesso nel 2019 che non citava alcun obbligo di ritenuta. Dovrà essere applicata la ritenuta d'acconto? Sul punto non risultano tesi ufficiali da parte delle Entrate, ma chi scrive opta per la risposta positiva.

Infatti al momento del pagamento il soggetto è in regime ordinario, e la ritenuta viene operata proprio al momento del pagamento, momento nel quale non vi sono più esoneri da questo adempimento. Tutto ciò a prescindere dalla circostanza che la ritenuta sia stata esposta o meno nel documento originario, emesso in regime forfettario. Sarà cura del professionista contattare il committente facendogli presente il cambiamento di regime con la conseguente insorgenza dell'obbligo di eseguire la ritenuta di acconto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**La stretta.**

Con la manovra 2020 due nuove cause ostative fanno scattare già da quest'anno l'uscita dal regime forfettario e l'ingresso in quello ordinario

**I CASI PRATICI**

**LA SITUAZIONE**

**L'ACCONTO PER LE BANCHE DATI**

**Un avvocato ha iniziato l'attività il 1 ° luglio 2019 scegliendo il regime forfettario. Ha incassato nel corso del secondo semestre 2019 compensi per 50mila euro. Egli ha acquistato banche dati giuridiche nel 2019 con pagamento fissato nel 2020. Potrà dedurre questo acquisto?**

**LA SOLUZIONE**

Il tetto massimo per restare nel regime forfettario è pari a 65mila euro ma con ragguaglio ad anno, per cui il soggetto dovrà abbandonare il forfait nel 2020. Nel 2020 quando pagherà le banche dati consegnate nel 2019, potrà dedurle poiché si trova in un regime di determinazione del reddito analitico in cui i costi sono deducibili al momento del sostenimento.

**LA FATTURA DI FINE ANNO**

**Un architetto ha applicato nel 2019 il regime forfettario, emettendo a fine anno una fattura in cui non ha applicato Iva e ritenuta di acconto. Tuttavia la fattura non è stata pagata nel 2019 e nel 2020 egli dovrà lasciare il forfait. Come dovrà comportarsi al momento dell'incasso nel 2020?**

La fattura emessa nel 2019 ha bloccato il momento imponibile ai fini Iva, a prescindere dal fatto se è stata o no incassata. Quindi al momento dell'incasso nel 2020 non dovrà rimettere alcun documento. Incassando il compenso nel 2020 dal cliente- impresa, dovrà, invece, subire la ritenuta di acconto anche se non evidenziata nel documento originario.

**L'ACQUISTO DI BENI NEL 2018**

**Un geometra ha acquistato nel 2018 un pc e un software per un costo complessivo di 10mila euro più 2.200 di Iva che non ha detratto essendo in regime forfettario. Nel 2020 applicherà il regime ordinario. Potrà recuperare in parte l'Iva e con quali conseguenze per le imposte sul reddito ?**

L'Iva sui beni strumentali viene monitorata per 5 anni, quindi nel caso esposto restano recuperabili 3/5 della somma pagata. Pertanto si potrà detrarre quale Iva a credito la somma di 1320 euro. Questo importo rappresenta una sopravvenienza attiva che si ritiene non concorra alla formazione del reddito professionale in quanto non citata tra i componenti rilevanti di cui all'articolo 54 del Tuir.

**II BENE IN AMMORTAMENTO**

**Un dentista ha acquistato nel 2018, quando si trovava in regime ordinario, un macchinario sostenendo un costo di 20mila euro. Ha iniziato l'ammortamento deducendo 2mila euro più 600 di superammortamento. Nel 2019 ha aderito al forfait mentre nel 2020 rientra in regime ordinario. Potrà dedurre ancora le quote residue di ammortamento?**

Quando si aderisce al regime forfettario vengono sospesi gli ammortamenti in quanto il costo è assorbito nella percentuale forfettaria. Nel momento in cui si rientra nel regime ordinario riprende il processo di ammortamento ed anche l'eventuale superammortamento, per cui le quote residue potranno essere dedotte sia in ammortamento ordinario sia con il superammortamento.



159329